

R.D. 5 novembre 1903, n. 451 ⁽¹⁾.

Regolamento alla [legge 12 giugno 1902, n. 427](#), contro la pellagra.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1903.

Regolamento per l'esecuzione della [legge 12 giugno 1902, n. 427](#) ⁽²⁾ contro la pellagra

1. Chiunque possenga o detenga granturco o derivati dal granturco nelle condizioni prevedute alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 della legge deve darne immediato avviso al prefetto o al sindaco locale con dichiarazione anche verbale la quale conterrà l'indicazione:

- a)* della quantità del granturco o derivati da esso;
- b)* delle persone alle quali appartenga, e dalle quali fu acquistato;
- c)* del luogo nel quale sia conservata;
- d)* dell'uso che si intende di farne.

Se la dichiarazione è verbale, essa dovrà essere stesa per iscritto a cura dell'autorità che l'abbia ricevuta.

⁽²⁾ La [L. 12 giugno 1902, n. 427](#), è stata rifiuta nel T.U. delle leggi sanitarie del 1907, e, quindi, negli artt. 330-335 del Testo Unico vigente, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica.

2. Finché l'autorità che ha ricevuto la dichiarazione non avrà dato l'autorizzazione menzionata nell'art. 3 della legge, non si potrà disporre in nessuna maniera del genere immaturo, non bene essiccato, ammuffito od in qualsiasi altro modo guasto od imperfetto.

È fatta, non di meno, temporanea eccezione solo per le partite destinate al consumo alimentare di famiglie riconosciute povere, in quanto che non possano provvedere ad una sostituzione con granturco sano; per le medesime sono applicabili le disposizioni dell'art. 30 riguardo al cambio.

Le contravvenzioni al presente articolo ed al precedente sono punite con sanzione amministrativa da lire 10.200 a lire 400.000 ⁽³⁾.

⁽³⁾ La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni

pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

3. Chiunque venda, ritenga per vendere o somministri sotto qualsiasi forma a chicchessia pane o paste alimentari preparate con farina di frumento commista a farina di granturco, deve renderlo noto al pubblico mediante cartelli scritti in caratteri appariscenti ed apposti in luogo evidente sulla merce.

4. Nessun carico di granturco proveniente dall'estero potrà essere sdoganato nei porti o alla frontiera di terra ed essere ammesso a circolare liberamente nel Regno, se prima non sia stato riconosciuto sano in seguito ad apposita verifica alla quale sarà proceduto in conformità delle disposizioni seguenti.

È fatta eccezione per i carichi con destinazione ad altri paesi forestieri, ai quali saranno applicate le disposizioni sul transito doganale.

5. Nelle province che saranno designate dal Ministero dell'interno, il prefetto ⁽⁴⁾, udito il consiglio provinciale di sanità ed assunte le informazioni che reputerà opportune, compilerà per uso esclusivo dell'ufficio, un elenco di periti scegliendoli tra i medici versati nell'igiene, i laureati in chimica, in scienze naturali ed in scienze agrarie, esclusi in ogni caso i mediatori, i sensali e gli agenti di affari.

L'iscrizione nell'elenco non conferisce agli iscritti alcun titolo o diritto, essendo l'elenco predisposto al solo fine di dare al prefetto più pronto e facile mezzo di designare il perito che dovrà procedere alle operazioni di verifica.

Nelle province dove manchi l'elenco, le operazioni di verifica saranno compiute dall'ufficiale sanitario.

(4) Ora, dal Ministero della sanità, il medico provinciale, a norma della [L. 13 marzo 1958, n. 296](#), riportata alla voce Ministero della sanità.

6. Il perito od i periti designati dal prefetto ⁽⁵⁾, in confronto con gli interessati, o, se nessuno di questi sia presente, del capitano della nave, preleveranno, coll'assistenza di un ufficiale od agente doganale e coi mezzi che saranno creduti meglio opportuni, un numero sufficiente di campioni proporzionato alla quantità della merce caricata.

Se il carico è alla rinfusa, il prelevamento sarà fatto in diversi punti della stiva e in ciascun punto saranno scandagliati gli strati superiori, gli strati medi e gli strati profondi.

Se la merce è caricata in sacchi, il prelevamento dei campioni, per quanto riguarda il numero e la scelta dei sacchi, resta affidato al criterio dei periti.

Ogni campione dovrà essere almeno di un litro e non più di tre litri.

Sotto il nome di interessati si intendono il mittente, il destinatario, il portatore della lettera di vettura o della polizza di carico, e i loro rappresentanti o raccomandatari.

(5) Ora, dal medico provinciale.

7. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli arrivi per via di terra, ma l'operazione di prelevamento dei campioni potrà essere fatta in una delle dogane interne purché la merce viaggi in carri chiusi e piombati.

I campioni saranno prelevati da ciascun carro.

Quando si tratti di piccole partite destinate ai comuni di confine, la merce sarà sempre sdoganata alla frontiera, ma le operazioni di verifica, come quelle eventuali di prelevamento dei campioni e di perizia, saranno compiute nel comune di destinazione, nel modo che sarà indicato da apposite istruzioni ministeriali.

8. Ad ogni prelevamento sarà compilato apposito processo verbale in carta libera, il quale sarà firmato dal perito, dall'ufficiale od agente doganale che ha assistito al prelevamento, dagli interessati e, se nessuno di questi sia presente, dal capitano della nave, o dal direttore dell'ufficio doganale.

Il verbale deve indicare il nome e cognome della persona o della ditta speditrice e del destinatario, il luogo di provenienza e la natura della merce, il numero dei campioni prelevati e le circostanze nelle quali il prelevamento ha avuto luogo.

9. Il perito dividerà ciascun campione in tre parti uguali, due delle quali dovranno essere chiuse separatamente in vasi di vetro tappati con ovatta mantenuta da soprappostavi tela a larghe maglie, fissata con spago, che si sigillerà e si munirà di un cartello recante la firma del perito, quella dell'ufficiale o agente doganale che ha assistito al prelevamento, e quella degli interessati che vogliono apporvela, nonché le indicazioni necessarie per stabilire la identità dei campioni.

La terza parte di ciascun campione servirà per l'esame sommario da eseguirsi dal perito.

10. Se da un esame sommario dei campioni risulta indubbiamente che la merce è buona e commestibile, il perito rilascia immediatamente un «*nulla osta*» da esso firmato, e consegna all'ufficio di porto o alla dogana il verbale di prelevamento ed i campioni racchiusi nei vasi, che resteranno a disposizione dell'autorità sanitaria per ogni eventuale controllo.

I campioni saranno conservati tre mesi almeno in luogo asciutto.

11. Se dall'esame risulta per segni manifesti che la merce sia comunque alterata, il perito ne darà immediato avviso al prefetto o al sottoprefetto e, se occorre, agli interessati.

In questo caso uno dei due vasi di ciascun campione sarà consegnato agli interessati e, se questi non siano presenti, rimarrà depositato, a loro disposizione, presso l'ufficio di porto o la dogana: l'altro vaso, insieme con una copia conforme del processo verbale, sarà trasmesso al laboratorio municipale d'igiene o alla più prossima stazione agraria o ad altri laboratori che fossero all'uopo istituiti o indicati e vi dovrà rimanere per tre mesi conservata in luogo asciutto.

Nei cinque giorni successivi gl'interessati o uno di essi con istanza diretta al prefetto o al sottoprefetto ⁽⁶⁾, possono chiedere che la merce sia sottoposta a perizia nell'istituto o laboratorio al quale furono trasmessi i campioni.

Decorso inutilmente questo termine, s'intende che vi abbiano rinunciato e la merce si avrà definitivamente per alterata.

[\(6\)](#) Ora, al medico provinciale.

12. Nei casi dubbi si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la perizia sarà fatta di ufficio e dovrà essere compiuta nel termine di dieci giorni dall'arrivo dei campioni.

13. Una copia conforme del verbale di perizia sarà trasmessa immediatamente al prefetto od al sottoprefetto il quale, datane notizia agl'interessati, provvederà in conformità dei risultati della perizia medesima.

14. Contro i risultati della perizia che abbia dichiarata inadatta la merce al consumo, gl'interessati potranno, nel termine di quindici giorni dalla notizia avutane, fare opposizione in via amministrativa, e chiedere una revisione della perizia stessa da eseguirsi nei laboratori della sanità pubblica, o in quegli altri laboratori che saranno previamente indicati dal Ministero dell'interno ⁽⁷⁾ in apposito elenco.

La revisione della perizia è definitiva.

[\(7\)](#) Ora, dal Ministero della sanità.

15. Finché la perizia non sia compiuta e finché non siano risolte le opposizioni, la merce non potrà circolare nel regno, né essere macinata, né essere utilizzata in nessun caso quale alimento dell'uomo, l'interessato potrà però dichiarare per iscritto di assoggettarla al trattamento delle merci alterate di cui all'art. 17.

Nondimeno la merce sospetta, od anche la merce dichiarata impropria al consumo potrà essere scaricata in magazzini di deposito, purché sia tenuta in adatti locali o scompartimenti separati sotto la custodia degli agenti doganali e la vigilanza dell'autorità giudiziaria.

16. Quando all'arrivo di un carico di granturco o di derivati del granturco dall'estero gl'interessati o uno di essi o anche il capitano della nave dichiarino per iscritto all'autorità sanitaria locale che la merce è immatura, non bene essicata, ammuffita od in qualsiasi altro modo guasta od imperfetta, o che non è destinata alla alimentazione dell'uomo, non saranno necessarie le operazioni di verifica o di perizia accennate nei precedenti articoli e la merce sarà senza altra formalità assoggettata al trattamento di cui all'articolo seguente.

17. Accertato in modo definitivo che la merce è immatura, non bene essicata, ammuffita od in qualsiasi altro modo guasta od imperfetta, l'interessato dovrà dichiarare per iscritto al prefetto od al sottoprefetto ⁽⁸⁾ l'uso che intende di farne e il luogo ove intende dirigerla.

L'autorità, assunte le informazioni che reputerà opportune e sentito, ove ne sia il caso, il medico provinciale o l'ufficiale sanitario, potrà autorizzare che la merce circoli nel regno, sia macinata o utilizzata per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo alle seguenti condizioni:

Se si tratta di granturco, esso dovrà essere diretto ad una distilleria di spiriti o ad una fabbrica di fecole non alimentari e dovrà viaggiare in carri piombati che non potranno essere aperti al luogo di arrivo se non alla presenza degli agenti doganali od altri agenti della forza pubblica. Gl'interessati

dovranno alla stazione di partenza presentare la bolletta di spedizione, all'autorità che ha dato l'autorizzazione.

Se si tratta di farina, essa dovrà essere denaturata nei modi che saranno determinati con apposite istruzioni ministeriali.

Se si tratta di granturco destinato alla macinazione, l'autorità che rilascia l'autorizzazione designerà il mulino od i mulini nei quali potrà essere macinato. La farina dovrà essere in ogni caso denaturata secondo le istruzioni.

La destinazione del granturco per l'alimentazione degli animali, sarà permessa solo sotto garanzie che ne escludano l'uso alimentare dell'uomo.

Le contravvenzioni ai capoversi 2°, 3°, 4° e 5° del presente articolo, sono punite con sanzione amministrativa da lire 10.200 a lire 400.000 ⁽⁹⁾.

[\(8\)](#) Ora, al medico provinciale.

[\(9\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

18. Le disposizioni del precedente articolo saranno, per quanto è possibile, applicate anche nei casi preveduti nell'art. 1.

19. Le spese di verifica e di perizia sono a carico dell'importatore e sono determinate in conformità della tariffa annessa al presente regolamento.

20. Il granturco destinato per l'alimentazione degli animali non potrà essere macinato e ridotto in farina se non con autorizzazione espressa del prefetto, del sottoprefetto ⁽¹⁰⁾ o del sindaco e alle condizioni di volta in volta stabilite.

Le contravvenzioni a tali disposizioni sono punite con sanzione amministrativa da lire 10.200 a lire 400.000 ⁽⁹⁾.

[\(10\)](#) Ora, del medico provinciale.

[\(9\)](#) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, [L. 12 luglio 1961, n. 603](#), riportata alla voce Sanzioni pecuniarie in materia penale (Aumento delle), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

21. L'autorità giudiziaria dovrà dar notizia al Ministero dell'interno ⁽¹¹⁾ di ogni sentenza di condanna passata in cosa giudicata.

I proventi delle contravvenzioni accertate in luoghi immuni da pellagra saranno, con decreto del Ministro dell'interno, devolute a beneficio dei comuni maggiormente colpiti dalla malattia, qualunque sia la regione alla quale appartengono.

[\(11\)](#) Ora, al Ministero della sanità.

22. La denuncia di ogni caso di pellagra, oltre a contenere le notizie prescritte dalle disposizioni sanitarie in vigore, dovrà indicare altresì da quanto tempo la persona colpita dalla malattia dimora nel comune e se l'abbia sofferta altre volte ⁽¹²⁾.

[\(12\)](#) Vedi l'art. 330, [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato al n. B/II.

23. Quando sia accertato che in un comune si sono verificati più casi di pellagra in persone che vi dimorano da un anno almeno e non abbiano nel passato presentata alcuna manifestazione, il prefetto emetterà il decreto di cui all'art. 8 della legge.

La pubblicazione del decreto prefettizio ⁽¹³⁾ è fatta con manifesto del sindaco da affiggersi all'albo pretorio, nelle frazioni o borgate, nei mulini e nelle scuole, e, dove occorra o possa riuscire opportuno, sarà fatta anche per mezzo di pubblico banditore.

Nel manifesto saranno trascritti gli artt. 9, 10, 11 e 12 della legge.

[\(13\)](#) Ora, decreto del medico provinciale.

24. Con l'osservanza delle forme stabilite nel l'art. 9 della legge i comuni potranno pubblicare regolamenti speciali per la prevenzione e la cura della pellagra, i quali dovranno contenere:

a) le norme dirette a promuovere, favorire e diffondere le istituzioni che abbiano per fine di cambiare il granturco guasto, avariato, non bene essiccato o mal maturato con granturco sano;

b) le norme per la istituzione, il funzionamento e lo sviluppo di locande sanitarie e di forni rurali, che a norma dell'art. 11 della legge sono obbligatori per i comuni;

c) le norme per l'essiccamento del granturco per il funzionamento degli essiccatoi così pubblici come privati e per la buona conservazione del granturco e delle farine specialmente nei locali di vendita.

Il Ministro dell'interno ⁽¹⁴⁾, udito il consiglio superiore di sanità, potrà in ogni tempo riformare o annullare in tutto o in parte i regolamenti che fossero contrari alle leggi, ai regolamenti generali ed al presente regolamento.

[\(14\)](#) Ora, della sanità.

25. Le disposizioni contenute nei regolamenti indicati nel precedente articolo si applicano immediatamente nei comuni che siano dichiarati colpiti da epidemia pellagrosa senza pregiudizio di quelle altre misure che il prefetto ⁽¹⁵⁾ credesse di ordinare.

[\(15\)](#) Ora, il medico provinciale.

26. Fermo il disposto dell'art. 14 della legge, la vigilanza sulla essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati, oltre che al medico provinciale, all'ufficiale sanitario ed ai vigili sanitari, ai quali spetta per funzione propria, può essere affidata con decreto del prefetto, del sotto prefetto ⁽¹⁵⁾ o del sindaco agli altri medici esercenti o a persone di riconosciuta capacità ed attività.

La vigilanza sarà più specialmente esercitata sul granturco e sulle farine importate nei mulini, nei panifici e pastifici e nei locali di vendita.

[\(15\)](#) Ora, il medico provinciale.

27. Nei comuni dichiarati colpiti da pellagra dove si coltivi granturco «*quarantino o cinquantino*» o dove per condizioni di clima, di situazione o di altitudine il granturco in genere non giunga sempre a perfetta maturità, le autorità comunali sussidiate anche materialmente dallo Stato, dalle province o dalle società per la prevenzione della pellagra, promuoveranno nel modo più efficace che la coltivazione del granturco sia, almeno in buona parte, sostituita con quella di altri cereali, di grano

saraceno, di patate ecc. Sarà poi, avverandosi le sopradette condizioni, sempre ordinata dal prefetto la costruzione o l'acquisto di uno o più essiccatoi di capacità corrispondente al bisogno locale.

28. L'uso degli essiccatoi comunali, anche se costruiti od acquistati spontaneamente dal comune, è gratuito per tutti gli abitanti.

Nondimeno per le qualità di granturco eccedenti il bisogno di ciascuna famiglia, il comune potrà esigere un adeguato compenso nella misura approvata dal prefetto ⁽¹⁶⁾ per le spese di combustibile e di mano d'opera.

Se l'essiccatoio sia disponibile, l'essiccamento non potrà essere rifiutato sotto pretesto che il granturco sia di proprietà di persone non appartenenti al comune, ma in questo caso il compenso sarà dovuto non solo per le spese di combustibile e di mano d'opera, ma anche per l'uso dell'essiccatoio.

La misura dei compensi e le altre norme per l'uso e l'esercizio degli essiccatoi pubblici, qualora non vi sia già provveduto nei regolamenti speciali indicati nell'art. 24, sono determinati, stagione per stagione, dalla giunta comunale con deliberazione da affiggersi all'albo pretorio e nei luoghi dove sono situati gli essiccatoi.

[\(16\)](#) Ora, medico provinciale.

29. L'ordine di precedenza nell'essiccamento è determinato, salvo i casi urgenti, dall'ordine di presentazione del granturco.

30. È vietato nei pubblici essiccatoi l'essiccamento del granturco manifestamente ammuffito, guastato od avariato.

Il granturco che sia presentato per l'essiccamento nelle suddette condizioni ed appartenga a persone notoriamente povere sarà, dove sia possibile, cambiato con granturco sano, fino alla concorrenza della quantità necessaria per i bisogni del possessore e della sua famiglia.

Dove non esistano apposite istituzioni, al cambio provvederà il comune, destinando preferibilmente a tale scopo i proventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 13 della legge ed i sussidi che espressamente a questo titolo fossero dati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

31. L'elenco dei pellagrosi poveri anche nel periodo iniziale è compilato e tenuto al corrente dalla giunta municipale con la scorta delle indicazioni che ad essa sono fornite dai medici condotti, dall'ufficiale sanitario e dagli altri medici curanti.

L'elenco deve indicare il nome, il cognome, la età, il sesso e la condizione dei pellagrosi e delle persone di famiglia che con loro convivono, e deve, inoltre, contenere un cenno sommario dei provvedimenti presi a riguardo di ciascun pellagroso.

32. L'alimentazione curativa, di cui al seguente articolo, è data in due periodi dell'anno non minore ciascuno di 40 giorni, mentre il massimo della durata dovrà stabilirsi dal medico comunale.

Le tabelle dietetiche debbono essere approvate dalla commissione pellagologica provinciale o in mancanza di essa dal medico provinciale.

Nell'alimentazione curativa sono comprese anche le medicine.

33. Per essere ammessi all'alimentazione curativa bisogna presentare un certificato del medico curante vistato dal sindaco.

L'alimentazione curativa è data in locande sanitarie, in cucine economiche od in altri o simili istituti o locali, e non potrà essere data a domicilio salvo il caso che si tratti di donne in istato di puerperio o di gravidanza inoltrata e di persone che per condizioni di salute accertate dal medico curante non possano muoversi.

34. L'inefficacia o la insufficienza dell'alimentazione curativa come pure la non convenienza della stessa a domicilio è accertata con attestazione scritta del medico condotto, del medico curante, o dell'ufficiale sanitario.

In base a tale attestazione il sindaco emetterà l'ordinanza di ricovero in un pellagrosario, ospedale o in altro locale opportunamente ordinato.

In caso di rifiuto o di ritardo da parte del sindaco, provvederà il prefetto o il sottoprefetto sull'istanza degl'interessati o di qualunque altro cittadino.

35. Le province e i comuni colpiti da pellagra debbono inscrivere nei propri bilanci le somme ritenute necessarie per la prevenzione e la cura della malattia.

Se nessuna somma sia stata iscritta, o se le somme iscritte siano insufficienti, provvederà d'ufficio la giunta provinciale amministrativa, udito il consiglio provinciale di sanità.

36. Per determinare la quota di spesa da sopportarsi rispettivamente dal comune e dalla provincia ai termini dell'art. 13, lettera *d*), della legge si osserveranno le norme seguenti:

Alla fine di ogni esercizio finanziario la giunta comunale compilerà due note, l'una delle spese fatte in esecuzione degli artt. 10, 11 e 12 della legge, l'altra delle somme o dei sussidi ricevuti a mente delle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) dell'articolo 13 della legge.

Dalla somma totale delle spese saranno sottratti i proventi delle ammende di cui all'art. 5 della legge e i sussidi ricevuti genericamente dallo Stato e senza alcun titolo o destinazione speciale.

Il residuo sarà diviso in due parti eguali ciascuna delle quali rappresenta la quota di spesa da sopportarsi rispettivamente dal comune e dalla provincia.

37. Il comune ha diritto d'imputare a diminuzione della sua quota non solo i proventi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 13 della legge, ma anche i sussidi che ricevesse dallo Stato per un titolo o per una destinazione speciale.

38. La nota delle spese, previa comunicazione alla provincia la quale può nei 30 giorni successivi presentare le sue osservazioni, è resa esecutiva con decreto del prefetto.

Contro il decreto del prefetto ⁽¹⁷⁾ è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno ⁽¹⁸⁾.

(17) Ora, medico provinciale. Il provvedimento è, ora, definitivo a norma dell'art. 83, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889, rifiuto nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, riportato alla voce Sanità pubblica.

(18) Ora, della sanità.

39-40-41-42. ⁽¹⁹⁾.

[\(19\)](#) Abrogati dall'art. 14, [R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889](#).

43-44-45-46. [\(20\)](#).

[\(20\)](#) Gli artt. da 43 a 46 non sono applicabili, essendo la materia, ora, regolata dall'art. 65, T.U. leggi sanitarie, approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#), riportato alla voce Sanità pubblica.

47. [\(21\)](#). Presso ciascun comune del Regno, che sia dichiarato colpito dalla pellagra, nelle province ove vige il monopolio del sale, l'ufficiale sanitario rilascerà ai pellagrosi poveri e loro famiglie un certificato per il ritiro gratuito del sale presso la rivendita indicata dai concessionari, assegnando loro la quantità prelevabile in un anno suddivisa in periodi settimanali, quindicinali o mensili in modo però che per ogni levata il numero di chilogrammi non sia superiore a cinque.

La quantità da assegnarsi a ciascun individuo non potrà in ogni caso superare annualmente i kg. 8 per quelli di età superiore ai 15 anni, ed i kg. 5 per quelli d'età inferiore.

Il certificato sarà vidimato dal sindaco per quanto riguarda lo stato di famiglia, di povertà e di residenza nel comune dei concessionari, e dal sindaco sarà poi trasmesso alla intendenza di finanza della provincia, che per lo stesso tramite invierà i corrispondenti libretti di riconoscimento per il ritiro del sale presso la rivendita designata.

[\(21\)](#) Gli artt. da 47 a 50, sono abrogati per desuetudine.

48. [\(21\)](#). Saranno puniti con le pene stabilite pel contrabbando dall'art. 28 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, modificato con l'art. 26 della [legge 2 aprile 1886, n. 3754](#), coloro che avranno venduto, ceduto, acquistato od impiegato in usi diversi dal consumo alimentare, il sale dato dalla finanza gratuitamente, e coloro che cederanno o si renderanno cessionari del libretto di riconoscimento.

[\(21\)](#) Gli artt. da 47 a 50, sono abrogati per desuetudine.

49. [\(21\)](#). Il rivenditore, che somministrasse quantità superiore a quella consentita per ciascun periodo od a quella prelevabile in una sola volta, e che non annullasse nel modo che sarà indicato mediante istruzioni del Ministero delle finanze, gli scontrini non usufruiti, sarà punito disciplinarmente, salvo che risulti di frode tentata o consumata, sia a danno del concessionario del libretto, sia a danno dell'erario, nel quale caso saranno applicabili le disposizioni punitive per il contrabbando.

[\(21\)](#) Gli artt. da 47 a 50, sono abrogati per desuetudine.

50. ⁽²¹⁾ Le intendenze di finanza provocheranno i provvedimenti opportuni da parte dell'autorità competente quando loro consti di abusi nella concessione gratuita del sale.

[\(21\)](#) Gli artt. da 47 a 50, sono abrogati per desuetudine.

Disposizioni generali e transitorie

51. I ricorsi delle province, dei comuni e dei privati cittadini contro i decreti e i provvedimenti emessi dai prefetti ⁽²²⁾, dai sindaci, dal Ministro dell'interno ⁽²³⁾ o da quello di agricoltura, industria e commercio sono regolati, quanto alle forme, ai termini ed alle autorità che debbono giudicarli, dalle leggi in vigore ⁽²⁴⁾.

[\(22\)](#) Ora, dal medico provinciale.

[\(23\)](#) Ora, della sanità.

[\(24\)](#) A norma dell'art. 5, *R.D. 3 marzo 1934, n. 383*, recante legge comunale e provinciale, contro i provvedimenti delle autorità governative inferiori, salvo che la legge non disponga altrimenti, è ammesso ricorso gerarchico alle autorità superiori.

52. Il decreto del prefetto che dichiara l'applicazione degli artt. 9 e seguenti della legge è necessario anche per quei comuni che all'entrata in vigore del presente regolamento fossero già colpiti da epidemia pellagrosa.

53. Per cura del Ministro dell'interno saranno diramate delle istruzioni accennanti i modi per riconoscere il grado e l'intensità delle alterazioni del granturco in quanto questo possa riuscire nocivo.
